



# LA VOCE dell'**AGORA**



Periodico di attualità, informazione e curiosità dei Palazzi di Giustizia del Piemonte

## Non prendeteci per il CU...ORE

di **Tommaso Servetto**

**N**untio vobis gaudium magnum: habemus libera lizzazione!! Ce ne è voluto dai tempi di Abramo Lincoln, che aboliva la schiavitù, a liberalizzare anche gli avvocati! Da oggi siamo tutti più liberi, anzi liberalizzati, e respiriamo aria nuova, pulita e frizzante.

Abbasso le tariffe, viva la giungla!

Non tutti però possono sentire i vantaggi delle nuove disposizioni di legge e qualcuno, meno fortunato, non ne potrà beneficiare. Pensate: hanno abolito i minimi tariffari e quei poveri colleghi che non hanno mai applicato i minimi tariffari non potranno esultare ed essere accarezzati dalla brezza di nuova libertà che spira sulla nostra professione.

E quelli che hanno sempre applicato i massimi, anch'essi poveretti, non

hanno più un punto di riferimento: hanno abolito pure quelli. Come faranno a distinguersi nel marasma delle parcelle? A maggiore ragione ora che arriveranno migliaia di nuovi colleghi che, grazie alla riduzione del periodo di pratica, avranno la gioia di entrare molto presto a fare parte della 'grande famiglia' degli avvocati.

'Grande famiglia' perché oggi c'è l'esigua proporzione di 1 avvocato ogni 200 abitanti ma, grazie alla liberalizzazione, presto saremo almeno 1 oppure 2 avvocati per ogni condominio... e i più meritevoli potranno addirittura aspirare a fare i caposcala.

E che dire del preventivo sul costo della prestazione professionale con TUTTE le voci dell'attività che si andrà a compiere? Certo è un grande segno di libertà, se pensiamo che la pattuizione vincola solo l'avvo-

cato e non certo il cliente, che continuerà a ritenersi libero di pagare o meno.

Dunque pensiamo all'emozione di quando saremo chiamati da un cliente perché ha una perquisizione in corso e noi avremo la soddisfazione di recarci, presso la sua abitazione o l'ufficio, prevenendo di gran fretta: 1 sequestro + 1 custodia cautelare + 1 ricorso al Tribunale della Libertà + 1 ricorso in Cassazione avverso il rigetto del nostro primo ricorso + 3 istanze di revoca della misura cautelare con relativo appello al Tribunale del Riesame con correlativo ricorso in Cassazione avverso la decisione del Tribunale del Riesame + 1 interrogatorio di garanzia innanzi al GIP + 3 interrogatori avanti il Pubblico Ministero + 6 colloqui in carcere + (almeno) 12 sessioni con i parenti di ogni parte del mondo + 4 audizioni di testimoni in indagini difensive + 2 tentativi di conferire con il P.M. facendo almeno un'ora di anticamera per volta + 3 istanze per ottenere il dissequestro parziale di quanto sequestrato con la perquisizione e, finalmente, potremo consultare e fotocopiare i 30 faldoni che il Pubblico Ministero ha depositato con la chiusura delle indagini preliminari.

Lo so, sembra la lista della spesa... ma sarà il no-

**ANNO II**  
**N. 1 - FEBBRAIO 2012**

## In questo numero

### ■ Penale

■ Natura giuridica delle soglie di punibilità previste dagli articoli 3, 4 e 5 D.Lgs. 74/2000 **Pagina 2**

■ Legittimo il patteggiamento parziale **Pagina 2**

■ Patteggiamento e spese della parte civile: nessun limite al ricorso per Cassazione **Pagina 3**

### ■ Civile

■ Termine per l'iscrizione a ruolo delle opposizioni a decreto ingiuntivo: interviene il legislatore **Pagina 3**

■ Per divorziare occorre l'avvocato **Pagina 3**

■ Responsabilità dei genitori per i danni provocati dal figlio minore **Pagina 4**

■ Rottura della promessa di matrimonio senza giustificato motivo: non risarcibili i danni morali **Pagina 4**

**IL PREVENTIVO  
DAL 2012**



stro preventivo. Dimenticavo: avremo l'orgoglio di indicare i dati della polizza assicurativa "per i danni provocati" (è scritto proprio così! Il decreto non parla di eventualità di danni poiché, evidentemente, è certo che ne facciamo) e la soddisfazione di finire incolpati di illecito disciplinare innanzi al Consiglio dell'Ordine perché nel preventivo avevamo

sbagliato l'indicazione del numero delle udienze per difetto e (addirittura?), confidando nell'assoluzione del nostro cliente, non avevamo preventivo di dover fare appello.

Tutto questo provoca un sentimento forte verso il nuovo spirito di libertà ma... per favore, non prendeteci per il CU...ORE perché "accà nisciun'è fesso".

## Chi siamo? Cosa vogliamo?

di **Flavio Campagna**

**V**iviamo un momento di crisi di identità, credo. Cosa significa essere avvocato oggi?

Significa appartenere ad una classe di privilegiati impegnata esclusivamente a difendere le proprie prerogative di casta a discapito dei più giovani e della qualità del servizio?

Oppure vuol ancora dire essere il tramite indispensabile ed affidabile attraverso il quale il cittadino e la giustizia si incontrano; il garante della corretta applicazione delle leggi da parte dei giudici?

La liberalizzazione della nostra professione trova realistica ragione nel fatto che siamo ormai preistoria, sordi a qualsiasi innovazione o riforma, con l'unico desiderio di impedire che altri entrino nel nostro orticello?

Resistere a certe riforme non è certamente dettato dal fatto che la nostra categoria ha "paura" dei giovani. I giovani sono una risorsa indispensabile per qualunque attività ed a maggior ragione per la nostra

dove serve entusiasmo, caparbieta, brillantezza, spirito innovatore, insomma tutte cose che i più giovani hanno. Ma serve anche convinzione nelle proprie capacità, preparazione, formazione, autonomia ed indipendenza, tutte cose che si acquisiscono con l'esperienza. Solo la miscela di queste caratteristiche dà lustro alla nostra professione.

Tutti sanno che per i più giovani è sempre più difficile: poco o per nulla pagati sono spesso pilastri fondamentali della attività di uno studio legale, senza essere adeguatamente valorizzati.

La soluzione non è però nella abolizione dei minimi tariffari: il problema, oggi, ed è di tutti, non è quanto ti pagano, ma avere incarichi e farsi pagare.

In una situazione economica quale quella attuale è difficile per tutti anche per gli avvocati e, tra questi, i più deboli sono i più giovani e tutti quelli che non hanno un certo tipo di clientela che garantisca una base sicura (banche, assicurazioni, aziende...).

Non so se i provvedimenti all'or-

dine del giorno dell'agenda governativa affrontino e risolvano le questioni di cui ho detto; certo è che devono suscitare in noi preoccupazione.

Come possiamo pensare di continuare a svolgere il nostro ruolo di tutore dei diritti del cittadino di fronte alla legge, se veniamo asserviti a logiche di mercato ed imprenditoriali, se diventiamo meri esecutori di politiche aziendali o semplici burocrati statali con il compito di garantire quello che sarà un simulacro di difesa; se ci troviamo soggetti unicamente alle regole del mercato e con l'unico obiettivo del profitto (o del risparmio dei costi, che poi è la stessa cosa).

E' vero che siamo un problema per il nostro paese, perché quando si amministra la giustizia e si applica la legge non lo si può fare senza di noi; mentre sarebbe molto meglio per tutti (chi?) non avere il solito azzecceggarbugli tra i piedi.

Chi non ha avvertito il fastidio provenire da alcuni giudici nel corso del doveroso esercizio del diritto di difesa? Vogliamo parlare di chi

scrive il dispositivo mentre l'avvocato discute; di chi sbuffa mentre l'avvocato solleva un'eccezione; di chi invita l'avvocato a fare in fretta perché ci sono altri processi? Chi non ricorda quello che si diceva nelle aule di giustizia dopo l'indulto del 2006. Molti magistrati ritenevano del tutto inutile la celebrazione dei processi per reati indultabili: "tanto si tratta di pene finte" si diceva, con buona pace per le vittime dei reati e per quelli ingiustamente accusati in attesa di una decisione "giusta".

Purtroppo le logiche del mercato hanno già invaso i nostri tribunali. Le risorse sono poche e le cause sono tante e, quindi, non si prenda di esercitare compiutamente il diritto di difesa in tutti i processi.

La gente deve sapere che la nostra non è una battaglia di retroguardia, ma è una battaglia per tutti e perché non ci si senta mai soli di fronte alle leggi, o meglio allo Stato. E ciò lo si può fare solo se si ha ben chiaro chi siamo e che cosa vogliamo fare della nostra straordinaria professione.

# Natura giuridica delle soglie di punibilità previste dagli articoli 3, 4 e 5 D.LGS. 74/2000

di Tommaso Servetto e Francesca Zan

La manovra di "stabilizzazione" intervenuta a luglio 2011 ha investito anche le soglie di punibilità dei reati fiscali in materia di dichiarazione di cui agli artt. 3, 4 e 5 D.Lgs. 74/2000, provocandone un consistente abbassamento: per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3), i limiti di imposta evasa e di elementi sottratti all'imposizione, che in precedenza ammontavano ad € 77.468,53 e ad € 1.549.370,70, sono stati ridotti rispettivamente ad € 30.000,00 e ad € 1 milione; le soglie previste per l'ipotesi di dichiarazione infedele (art. 4), dapprima fissate in € 103.291,38 ed € 2.065.827,60, sono state portate ad € 50.000,00 per l'imposta evasa ed € 2 milioni per l'ammontare degli elementi sottratti all'imposizione; infine, la soglia di € 77.468,53 di imposta evasa prevista per il reato di omessa dichiarazione (art. 5) è stata abbassata ad € 30.000,00.

Tali modifiche, attuate in uno spirito di maggiore "persecuzione" dell'evasore fiscale, comportano un ampliamento dell'area del penalmente rilevante finora sconosciuto a questa materia, poiché, nonostante la vaga "somiglianza" che si ravvisa fra le nuove soglie di punibilità e quelle espresse in lire - previste dal testo originale del D.Lgs. 74/2000, queste ultime non sono paragonabili alle prime, se si considera che la conversione delle lire in euro nei primi anni del 2000 assumeva un significato ben diverso rispetto al momento attuale.

L'abbassamento delle soglie di punibilità, pertanto, costringe ad affrontare nuovamente e risolvere in maniera definitiva la questione, da tempo controversa in dottrina e in giurisprudenza, circa la natura giuridica delle soglie stesse, concepite da alcuni come elementi costitutivi del reato e da altri come condizioni obiettive di punibilità.

L'adesione alla prima o alla seconda di tali impostazioni, lungi dall'essere una presa di posizione meramente teorica, determina importanti conseguenze nell'applicazione delle fattispecie e, in particolare, nell'accertamento dell'elemento soggettivo, pacificamente individuato dalla Giurisprudenza di legittimità nel *dolo specifico di evasione*.

Nell'ipotesi in cui le soglie vengano qualificate come elementi costitutivi del reato, diviene necessario provare la sussistenza del dolo anche in relazione ad esse, e cioè deve essere

## In Evidenza

### LEGITTIMO IL PATTEGGIAMENTO PARZIALE

Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, sentenza 27 settembre 2011 n. 34915

La Suprema Corte ha affrontato di recente il tema del cosiddetto "patteggiamento parziale", riconoscendo la legittimità del provvedimento con cui il Giudice, nel pronunciarsi con sentenza ex art. 444 c.p.p. sull'accordo intervenuto fra le parti con esclusivo riguardo ad alcuni dei reati contestati nel capo d'accusa, dispone contestualmente la prosecuzione del rito ordinario con riferimento alle altre imputazioni escluse dal pactum.

Tale statuizione si pone in contrasto con la precedente Giurisprudenza di legittimità in materia, che, nel sostenere la conclusione opposta, ha rilevato come una siffatta possibilità si porrebbe in contrasto con la finalità deflattiva sottesa alla norma di cui all'art. 444 c.p.p.; inoltre, si tratterebbe di un'ipotesi di separazione dei processi non contemplata dall'art. 18 c.p.p., nonché di un comodo espediente per aggirare le soglie di "pena patteggiabile" stabilite dalla legge per accedere al rito.

Nel superare ciascuna di tali obiezioni, la Suprema Corte ha sostenuto che: a) la lettera e la ratio dell'art. 444 c.p.p. non escludono un effetto deflattivo parziale, da ritenersi comunque meritevole di essere raggiunto, poiché consente al Giudice di concentrare i propri sforzi decisionali e motivazionali su un oggetto più ristretto; b) il patteggiamento parziale rientra indirettamente nell'ipotesi di separazione facoltativa dei processi di cui all'art. 18 comma 2 c.p.p., poiché comprende in sé l'accordo per la conseguente trattazione autonoma degli altri reati in esso non compresi; c) la temuta elusione delle soglie di pena previste per l'applicabilità del rito è esclusa in radice dalla necessità del consenso del Pubblico Ministero, elemento indefettibile dell'accordo.

fornita la prova che il soggetto cui il reato viene contestato abbia agito nella consapevolezza e volontà di porre in essere un'evasione di importo superiore alle soglie quantitative previste dalla legge.

Qualora, invece, le si consideri condizioni obiettive di punibilità, esterne alla struttura del reato ed al suo contenuto offensivo, ne consegue l'estraneità anche all'elemento soggettivo, per cui non occorre dimostrare che l'autore ha agito con la consapevolezza che con il suo comportamento avrebbe superato tali soglie.

Una pronuncia delle **Sezioni Unite** di poco successiva all'entrata in vigore del D.Lgs. 74/2000, nell'escludere un rapporto di continuità normativa fra la fattispecie di cui all'art. 1 comma 1 L. 516/1982 e la fattispecie di cui all'art. 5 D.Lgs. 74/2000, ha implicitamente qualificato le soglie di punibilità in questione come **elementi costitutivi del reato** (Cass. Pen. S.U. n. 35 del 13.12.2000).

Tale impostazione è stata mantenuta pressoché costante dalla Giurisprudenza. L'orientamento contrario è stato di recente proposto dalla Suprema Corte che, richiamandosi all'unico precedente conforme rilevato in materia (Cass. Pen. Sez. III, sent. n. 15164/2003), ha compiuto una vera e propria **inversione di rotta**, stabilendo che: "la soglia di punibilità contemplata dal Legislatore per il delitto di omessa dichiarazione non rientra tra gli ele-

menti costitutivi del reato, in quanto è una **condizione obiettiva di punibilità**. Di conseguenza, deve essere rigettato l'assunto della difesa dell'imputato, secondo cui avrebbe dovuto essere accertato "se l'imputato avesse avuto non solo l'intenzione di evadere, ma di evadere oltre una certa quantità" (Cass. Pen. Sez. III, 26/05/2011, n. 25213).

Trattasi di pronuncia recente ma isolata, che non può certamente fornire una risposta definitiva alla questione, dovendosi tuttora ritenere maggiormente condivisibile l'impostazione che ravvisa nelle soglie di punibilità altrettanti elementi costitutivi del reato.

A tale soluzione interpretativa conducono non solo il tenore letterale degli artt. 3, 4 e 5 D.Lgs. 74/2000 e la relazione governativa di accompagnamento alla stessa normativa - la quale puntualizza che le soglie di punibilità devono "considerarsi alla stregua di altrettanti elementi costitutivi del reato e che, in quanto tali, debbono essere investiti dal dolo" - ma anche il principio di carattere generale del *favor rei*, nonché, da ultimo, il fatto che per tali reati la legge individui il momento consumativo all'atto della dichiarazione, mentre se si trattasse di condizioni obiettive estrinseche di punibilità, tale momento finirebbe per coincidere con l'accertamento, con effetti distorsivi sul piano del computo dei termini di prescrizione.

## Massime

### CONVERSIONE DELLE PENE PECUNIARIE NON ESEGUITE PER INSOLVIBILITÀ DEL CONDANNATO

Corte Cost. Sentenza 12 gennaio 2012 n. 1

**E' costituzionalmente illegittimo l'art. 102 comma 3° legge n. 689 del 1981 per contrasto con l'art. 3 Cost. nella parte in cui, con riferimento al periodo successivo all'8 agosto 2009 (data di entrata in vigore della legge n. 94 del 2009 il cui art. 3 comma 62, modificando l'art. 135 c.p., ha stabilito che, in caso di ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo si effettua calcolando euro 250, o frazione di euro 250, di pena pecuniaria, in luogo di euro 38, o frazione di euro 38 [come invece previsto in precedenza], per un giorno di pena detentiva), sancisce che agli effetti della conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del condannato, il ragguaglio ha luogo calcolando euro 38, o frazione di euro 38, anziché euro 250, o frazione di euro 250, di pena pecuniaria per un giorno di libertà controllata.**

### AMMESSA L'IMPUGNAZIONE CUMULATIVA

Corte di Cassazione, Seconda Sezione Penale, sentenza 11 novembre 2011 n. 42997

E' ammissibile l'impugnazione congiunta di più provvedimenti giurisdizionali, purché questi ultimi siano specificamente indicati ed i motivi proposti si riferiscano analiticamente a ciascuno di essi, in quanto l'art. 581 c.p.p., con l'espressione "il provvedimento", non intende circoscrivere numericamente gli atti impugnabili.

### RICHIESTA DI ABBREVIATO IN SEGUITO AD IMMEDIATO: NON PUO' ESSERE PRESENTATA PER POSTA

Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, sentenza 10 novembre 2011 n. 44068

La richiesta di giudizio abbreviato in seguito al decreto di giudizio immediato non può essere formulata a mezzo posta giacché, da un lato, l'art. 458 comma 1° c.p.p. prevede, quale unica modalità di presentazione, quella del deposito nella cancelleria del Giudice per le Indagini Preliminari con l'avvenuta prova della notificazione al Pubblico Ministero e, dall'altro, deve ritenersi *non estensibile* il disposto dell'art. 583 c.p.p. in materia di impugnazioni.

### SOSPENSIONE CONDIZIONALE SUBORDINATA AL PAGAMENTO DELLA PARCELLA

Tribunale Ordinario di Novara, sentenza 23 maggio 2011 n. 538

Il giudice di merito può subordinare gli effetti del beneficio della *sospensione condizionale della pena* al pagamento della somma assegnata a titolo di provvisoria alla parte civile, come espressamente statuisce l'art. 165 c.p. Facoltà di cui il giudice di primo grado, nella fattispecie, ha legittimamente ritenuto di dover fare uso.

In realtà, il giudice ha fatto ben di più, superando a pie' pari il dettato della legge e subordinando il beneficio della sospensione condizionale anche al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile. Tanto che l'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Novara, decorsi i trenta giorni indicati dal giudice senza che l'imputato versasse un centesimo, ha chiesto la revoca del suddetto beneficio.

Si ritiene doveroso un plauso al Tribunale di Novara che, con una sentenza certamente "innovativa", ha dimostrato di avere a cuore le sorti delle parcellate degli avvocati, colmando la disattenzione di altre Istituzioni.

# Patteggiamento e spese della parte civile

## Per le Sezioni Unite nessun limite al ricorso per Cassazione

di **Roberta Maccia**

**Corte di Cassazione  
Sezioni Unite  
sentenza 7 novembre 2011  
n. 40288**

La domanda è: si può ricorrere in Cassazione contro la sentenza di patteggiamento nella parte relativa alla condanna alla rifusione delle spese di parte civile (in particolare per quanto attiene alla congruità delle somme liquidate ed alla coerenza della motivazione sul punto), una volta che, sulla relativa richiesta proposta all'udienza di patteggiamento, nulla sia stato eccepito?

Secondo un primo orientamento, l'accordo fra pubblico ministero ed imputato, in quanto pertinente esclusivamente gli aspetti penalistici e sanzionatori, non si estende a quelli inerenti la liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile, la cui entità non è, pertanto, ricompresa nell'accordo processuale. Ciò significa che su tale capo della sentenza la parte interessata (imputato o parte civile) può certamente dedurre, mediante ricorso in cassazione, le normali censure che attengono alla valutazione giudiziale circa la pertinenza delle voci di spese, la loro documentazione e la congruità.

Una diversa impostazione, al contrario, evidenzia che la pronuncia sulle statuizioni contenute nella sentenza di patteggiamento in favore della parte civile, essendo necessariamente oggetto di rappresentazione ed accettazione da parte dell'imputato che abbia avanzato l'istanza di applicazione della pena o vi abbia aderito, viene a fare parte, pur se non espressamente, di un 'atto plurilaterale'. Di conseguenza, il ricorso per cassazione sulla parte relativa alla

liquidazione delle spese non è ammissibile, dovendo l'imputato sollevare specifica eccezione sui contenuti della nota spese nel corso dell'udienza prima che venga formalizzato al giudice l'accordo sulla applicazione della pena.

Le Sezioni Unite aderiscono al primo di detti orientamenti, ritenendo che la domanda di rifusione delle spese processuali avanzata dalla parte civile nell'ambito del processo di patteggiamento sia estranea all'accordo intercorrente tra il pubblico ministero e l'imputato, poiché il giudice è tenuto a provvedere su tale richiesta soltanto dopo avere positivamente vagliato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della pena concordata tra e parti essenziali del processo. Ne consegue che, su questo capo della sentenza, la parte interessata è legittimata a ricorrere per cassazione in merito alla pertinenza delle voci di spesa, alla loro congruità ed alla loro documentazione, sebbene durante l'udienza di patteggiamento nulla sia stato eccepito.

Resta inteso che il giudice del patteggiamento dovrà fornire, pur nell'ambito di una valutazione discrezionale, una adeguata motivazione sulle singole voci riferibili alla attività svolta dal patrono di parte civile e sulla congruità delle somme liquidate, tenuto conto del numero e dell'importanza delle questioni trattate, della tipologia ed entità delle prestazioni difensive, avuto riguardo ai limiti minimi e massimi fissati dalla tariffa forense, al fine di consentire alle parti la doverosa verifica in ordine alla pertinenza delle singole voci di spesa ed all'osservanza delle altre condizioni di legge nella liquidazione.

## Interviene il legislatore

### TERMINE PER L'ISCRIZIONE A RUOLO DELLE OPPOSIZIONI A DECRETO INGIUNTIVO

Legge n. 218 in data 29 dicembre 2011

La Legge n. 218 in data 29 dicembre 2011, recante "modifica dell'articolo 645 e l'interpretazione autentica dell'articolo 165 del codice di procedura civile in materia di opposizione al decreto ingiuntivo", ha di fatto superato l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 19246 del 2010 che, intervenendo sui termini di costituzione dell'opponente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, aveva sovvertito l'orientamento giurisprudenziale fino ad allora dominante dell'art. 645, comma 2, c.p.c.

Prima della citata sentenza della Cassazione, si sosteneva comunemente che l'art. 645, comma 2 c.p.c., il quale dispone la riduzione alla metà dei termini di comparizione, senza nulla prevedere in ordine ai termini di costituzione, dovesse essere interpretato nel senso di ritenere rimessa alla mera facoltà dell'opponente la scelta di assegnare all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello ordinario di cui all'art. 163 bis c.p.c. e che solo in caso di esercizio di tale facoltà anche i termini di costituzione si dimezzavano. Su tale impianto interpretativo sono poi giunte le Sezioni Unite che hanno sovvertito l'orientamento dominante, affermando non solo che i termini di costituzione dell'opponente e dell'opposto sono automaticamente ridotti alla metà in caso di effettiva assegnazione all'opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, ma che tale effetto automatico è conseguenza del solo fatto che l'opposizione sia stata proposta, in quanto l'art. 645 c.p.c. prevede che in ogni caso di opposizione i termini a comparire siano ridotti a metà.

La nuova legge, che consta di soli due articoli, sterilizza gli effetti della citata sentenza. Infatti, con il primo articolo viene soppressa la previsione di cui al comma 2 dell'art. 645 c.p.c. relativa alla riduzione a metà dei termini di comparizione, che ha dato origine alle divergenti interpretazioni giurisprudenziali.

Il legislatore, con l'art. 2, è poi intervenuto con una disposizione transitoria, di natura interpretativa, disponendo che "Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 165, primo comma, del codice di procedura civile si interpreta nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell'attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l'opponente abbia assegnato all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all'articolo 163-bis, primo comma, del medesimo codice".

In sostanza, viene confermato il consolidato orientamento della Corte di Cassazione antecedente alla sentenza delle Sezioni Unite 19246/2010.



**Notiziario bimestrale di informazione  
giuridica locale registrato presso  
il Tribunale di Torino n. 5408 del 23/06/2000**

**Redazione:** Piazza Statuto 14, 10122 Torino  
**e-mail:** info@legalitorino.it

**Stampa:** CASTELLO S.R.L. - Via Regio Parco 91  
Settimo Torinese

**Editore** Tommaso Servetto

**Direttore Responsabile** Paola Zanolli

**Caporedattore** Roberta Maccia

**Comitato di Redazione**

Flavio Campagna - Marino Careglio - Chiara Cogno  
Laura Peyra - Chiara Proglgio - Antonio Vallone  
Cristina Zaccaria - Francesca Zan

**Corrispondenti locali**

Monica Anfossi - Aldo Bimbato - Anna Binelli  
Claudio Bossi - Isidora Caltabiano - Enrica  
Di Marcantonio - Barbara Gaetano - Cesarina  
Manassero - Nilo Rebecchi - Marco Romanello  
Massimiliano Sfolcini - Roberto Tava  
Massimiliano Vallosio

**Tutti i diritti riservati a 'La Voce dell'Agorà'**

## Purtroppo Vere

Ufficio del deposito denunce, suddiviso in 'denunce contro noti' e 'denunce contro ignoti'.

Un privato che passa lì davanti esclama: 'Ma i noti sono quelli famosi?'

L'avvocato tiene sulle spine il proprio assistito non rivelandogli immediatamente il buon esito del processo.

L'assistito gli dice: "Avvocato, ma lei è proprio un gran *sadomaso*".

"Avvocato, dopo che l'ho sentita parlare, sono rimasta *illibata!*"

Trascrizioni di una udienza:

"Signor Giudice, come posso spiegarle? La palazzina di cui stiamo parlando fa parte di un *amplesso* edilizio ad uso residenziale".

## Per divorziare occorre l'avvocato

**Corte di Cassazione  
Prima Sezione Civile  
sentenza 7 dicembre 2011  
n. 26365**

Con la decisione in esame la Corte di Cassazione, confermando il precedente orientamento, ha statuito l'applicazione della regola della necessità della difesa tecnica nei procedimenti di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio proposti congiuntamente dai coniugi.

La predetta decisione si fonda sulla considerazione della natura contenziosa, anziché volontaria, del procedimento camerale in questione, destinato a concludersi con un provvedimento che incide sui diritti soggettivi delle parti con l'efficacia di giudicato.

Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, sentenza 6 dicembre 2011, numero 26200

## Responsabilità dei genitori per i danni provocati dal figlio minore

di **Cristina Zaccaria**

La fattispecie sottoposta all'esame della Suprema Corte di Cassazione è volta ad accertare la sussistenza o meno della responsabilità dei genitori, ex art. 2048 c.c., nel caso in cui il figlio minore nel corso di una partita di calcio, abbia colpito con una violenta testata alla bocca il giocatore della squadra avversaria, mentre il gioco era fermo e senza avere precedentemente subito un'aggressione da parte del medesimo.

Con la sentenza indicata la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che: "I criteri in base ai quali va imputata ai genitori la responsabilità per gli atti illeciti compiuti dai figli minori consistono, sia nel potere-dovere di esercitare la vigilanza sul comportamento dei figli stessi, sia anche, e soprattutto, nell'obbligo di svolgere adeguata attività formativa, impartendo ai figli l'educazione al rispetto delle regole della civile coesistenza, nei rapporti con il prossimo e nello svolgimento delle attività extrafamiliari" (Cass. 13.03.2008 n. 7050; Cass. 20.10.2005 n. 20322; Cass. 11.08.1997 n. 7459).

Rilevato altresì che la norma di cui all'art. 2048 c.c., è costruita in termini di presunzione di responsabilità il Supremo Collegio ha specificato che: "In relazione all'interpretazione di tale disciplina, quindi, è necessario che i genitori, al fine di fornire una sufficiente prova liberatoria per superare la presunzione di colpa desumibile dalla norma, offrano, non la prova legislativamente predeterminata di non aver potuto impedire il fatto (e ciò perché si tratta di prova negativa), ma quella positiva di aver impartito al figlio una buona educazione e di aver esercitato su di lui una vigilanza adeguata, il tutto in conformità alle condizioni sociali, familiari, all'età, al carattere ed all'indole del minore" (c. anche Cass.

14.03.2008, n. 7050) evidenziando altresì che: "L'inadeguatezza dell'educazione impartita e della vigilanza esercitata su di un minore, può essere ritenuta, in mancanza di prova contraria, dalle modalità dello stesso fatto illecito, che ben possono rivelare il grado di maturità e di educazione del minore, conseguenti al mancato adempimento dei doveri incombenti sui genitori, ai sensi dell'art. 147 c.c." (Cass. 07.08.2000 n. 10357).

Sulla base della citata elaborazione giurisprudenziale la Corte ha rilevato che nella fattispecie in esame non solo una tale prova liberatoria non era stata fornita ma che le modalità dell'accadimento erano indice di un'educazione inadeguata rispetto ai dettami civili della vita di relazione e sportivi la cui responsabilità - in difetto di una puntuale prova liberatoria - non poteva che ricadere presuntivamente sui genitori venuti meno ai doveri sugli stessi incombenti ex art. 147 c.c.

La sentenza della Corte d'Appello di Bologna che, confermando integralmente la sentenza del Tribunale di Bologna, aveva rigettato le domande risarcitorie proposte nei confronti dei genitori esercenti la potestà sul minore escludendone la responsabilità ex art. 2048 c.c. è stata pertanto cassata, con rinvio della causa alla Corte d'Appello di Bologna in diversa composizione affinché decida la controversia uniformandosi al seguente principio di diritto: "Ai sensi dell'art. 2048 c.c., i genitori sono responsabili dei danni cagionati dai figli minori che abitano con essi, per quanto concerne gli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell'attività educativa, che si manifestino nel mancato delle regole della civile coesistenza, vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare".

### Massime

#### CARTELLA ESATTORIALE: LA CONTESTAZIONE DELL'ESISTENZA DEL TITOLO ESECUTIVO VA PROPOSTA AI SENSI DELL'ART. 615 C.P.C.

Corte di Cassazione, Sezione II, 19 ottobre 2011 n. 21598.

Con la sentenza in esame la Suprema Corte di Cassazione, confermando la sentenza del Giudice di Pace di Potenza, ha affermato che unico rimedio proponibile per far valere i vizi inerenti la cartella esattoriale, notificata per iniziare la procedura esecutiva, è l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c. p.c.

Il Supremo Collegio ha infatti evidenziato che: "avverso la cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie è ammissibile l'opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981, soltanto ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in quanto sia mancata la notificazione dell'ordinanza - ingiunzione o del processo verbale di contestazione: in tal caso l'opposizione consente all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori. Qualora invece la sanzione, la cui debenza è stata già definitivamente accertata, il destinatario che voglia contestare l'esistenza del titolo esecutivo può esperire l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 ovvero, se intenda dedurre vizi formali della cartella, l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., secondo le forme ordinarie" (Cass. n. 5871 del 2007 - Cass. n. 21793 del 2010).

#### L'ASSIDUA FREQUENTAZIONE DI LOCALI NOTTURNI UNITA ALL'ABUSO DI SOSTANZE ALCOLICHE E PSICOFARMACI RILEVA AI FINI DI UNA RIDOTTA QUANTIFICAZIONE DELL'ASSEGNO DIVORZILE

Corte di Cassazione, I Sezione Civile, 27 dicembre 2011 n. 28892

Con la decisione in esame la Corte di Cassazione ha ritenuto conforme a diritto la sentenza della Corte d'Appello che, ai fini della quantificazione dell'assegno divorzile, ha considerato "per un verso la durata del matrimonio, e per altro verso lo scarso contributo dato dalla ricorrente alla gestione complessiva della vita familiare, in ragione del comportamento e della condotta di vita tenuti durante gli anni convivenza. Ciò sulla base che l'abitudine di frequentare locali notturni della riviera romagnola anche durante i primi anni di matrimonio quando i figli erano piccoli, l'abuso di sostanze alcoliche e di psicofarmaci (circostanze non contestate in giudizio) non hanno certo contribuito a creare un clima di serenità in seno alla famiglia o a facilitare il rapporto con il marito, che risulta essere stato costretto in più occasioni a intervenire, anche in presenza delle forze dell'ordine, per aiutare o recuperare la donna in difficoltà a causa dell'assunzione di sostanze alcoliche".

Il Supremo Collegio ha precisato che gli indicati parametri, posti a fondamento della decisione di merito, rilevano ai fini esclusivi della valutazione del contributo personale dato dalla ricorrente alla vita familiare "Il che" - ha specificato la Corte di legittimità - "deve essere considerato legittimo, in forza del disposto dell'art. 5 della legge n. 898 del 1970, che demanda il relativo accertamento, ai fini della quantificazione dell'assegno, al giudice del divorzio, nulla avendo esso a che fare con l'addebitabilità della separazione, che può essere delibata solo in

### Cassazione

#### ROTTURA DELLA PROMESSA DI MATRIMONIO SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO: NON RISARCIBILI I DANNI MORALI

Corte di Cassazione, Sentenza 2 gennaio 2012, n. 9

La scelta del matrimonio deve essere libera fino all'ultimo momento e, per questo, chi ha dei ripensamenti e decide di rompere la promessa delle nozze, anche senza alcuna giustificata ragione, non dovrà risarcire alcun danno morale al partner che viene abbandonato dopo la pubblicazione della data dell'imminente cerimonia. Lo sottolinea la Cassazione con la sentenza numero 9 del 2 gennaio 2012, che chiarisce: "La rottura della promessa di matrimonio formale e solenne - cioè risultante da atto pubblico o scrittura privata, o dalla richiesta delle pubblicazioni matrimoniali (come nel caso di specie, ove il ricorrente aveva esercitato il recesso solo due giorni prima della data fissata per la celebrazione delle nozze) - non può considerarsi comportamento lecito allorché avvenga senza giustificato motivo. Tale comportamento non genera l'obbligazione civile di contrarre il matrimonio, ma il recesso senza giustificato motivo configura pur sempre il venir meno alla parola data ed all'affidamento creato nel promissario, quindi la violazione di regole di correttezza e di autoresponsabilità, che non si possono considerare lecite o giuridicamente irrilevanti.

Poiché, tuttavia, la legge vuol salvaguardare fino all'ultimo la piena ed assoluta libertà di ognuno di contrarre o non contrarre le nozze, l'illecito consistente nel recesso senza giustificato motivo non è assoggettato ai principi generali in tema di responsabilità civile, contrattuale od extracontrattuale, nè alla piena responsabilità risarcitoria che da tali principi consegue, poiché un tale regime potrebbe tradursi in una forma di indiretta pressione sul promittente nel senso dell'accettazione di un legame non voluto.

Il componimento fra le due opposte esigenze ha comportato la previsione a carico del recedente ingiustificato non di una piena responsabilità per danni, ma di un'obbligazione ex lege a rimborsare alla controparte quanto meno l'importo delle spese affrontate e delle obbligazioni contratte in vista del matrimonio. Non sono risarcibili voci di danno patrimoniale diverse da queste e men che mai gli eventuali danni non patrimoniali".